



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 120 RG N.R.
N. 121 RG Trib.

*Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.*

il _____

N. 123 Reg. Sent.
Data del deposito

03 APR. 2023

Data Irrevocabilità

N. _____ SIEP PM

N. _____ Reg. ¹SG
Redatta scheda il

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice **dott. Alberto ROSSI** alla pubblica udienza del **22 marzo 2023** ha pronunciato e pubblicato nel mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

in confronto di:

n. _____ ad _____ residente in _____ : via _____

difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Luciano e di PD e Gianluca Bacco di Rovigo

- **Libero assente, già presente** -

Imputato come da foglio allegato

sulle seguenti conclusioni:

per il PM: condannarsi l'imputato alla pena di mesi tre di reclusione con attenuanti generiche,

per i difensori dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine ai sensi dell'art. 530 cpv cpp; in ulteriore subordine minimo di pena con benefici o sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 bis cp.

IMPUTATO

per i reati pp. e pp. dagli artt. 81 cpv., 570 bis c.p. perché, con più omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si sottraeva all'obbligo di corresponsione della somma mensile di euro 3.000,00 quale assegno di separazione in favore dell'ex moglie, stabilita con provvedimento del Presidente del Tribunale di Pordenone dd. 29.10.2019 e confermata con sentenza n. /2020 dd. 28.09-02.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 2018 RG, in tal modo violando gli obblighi di natura economica disposti dal Giudice.

In _____, dal _____ e tuttora permanenti.

Identificata la persona offesa in:

_____, n. _____ il _____, residente a _____, via _____, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori Avv. _____ e Avv. _____, del Foro di Pordenone;

L.

MOTIVAZIONE

A seguito di denuncia-querela della po veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570 bis per mancata corresponsione – dal dicembre 2018 fino a fine 2020 - alla parte lesa l'assegno di separazione come giudizialmente stabilito in suo favore con provvedimento del Tribunale civile di Pordenone in sede di separazione (dal 2021 tale assegno veniva sostituito dall'assegno divorzile assegnato in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non oggetto di contestazione nel presente giudizio inerente il solo mancato pagamento dell'assegno di separazione).

Il dibattimento, al quale presenziava l'imputato e nel quale la po si costituiva parte civile, si sostanzialmente nell'esame testimoniale della p.o. e di alcuni suoi congiunti, sottoponendosi l'imputato all'esame richiesto dalla sua difesa, con acquisizione di ampia documentazione inerente il ponderoso e variegato contenzioso civile, la posizione economica delle parti ed i movimenti finanziari inerenti i versamenti incriminati ed i reciproci crediti.

Alla udienza fissata per la discussione finale la parte civile non compariva, così come il suo difensore, non presentando conclusioni scritte né tantomeno orali (con revoca della costituzione di pc come previsto ex art. 82 comma 2 cpp), mentre PM e difesa concludevano nei termini riportati in premessa. Fissata nuova udienza per eventuali repliche, a tale udienza – in cui PM e difensori dell'imputato rinunciavano ad ogni replica - compariva il difensore della parte civile chiedendo di poter concludere sulla base della memoria scritta depositata in limine a tale udienza, istanza dichiarata inammissibile in ragione della ritenuta già avvenuta revoca della costituzione di cp.

Ciò premesso, rispetto alla articolata vicenda personale, patrimoniale, economica e giudiziaria degli ex coniugi, di peculiare connotazione soggettiva e processuale, è pacifico il dato costituito dal titolo giudiziale che ha imposto all'imputato il pagamento delle somme in questione, così come è pacifico che l'imputato vi abbia spontaneamente provveduto solo per una parte e per un certo periodo, laddove la po si è comunque soddisfatta (sempre parzialmente) per altra quota agendo in via esecutiva contro il prevenuto, residuando un mancato pagamento di costui rispetto all'importo complessivo maturato dalla po in forza del titolo giudiziale in esame (si rammenta che la vicenda in oggetto attiene solo il breve periodo di tempo in cui è stato imposto assegno di separazione, diversa sorte e regime essendo intervenuto in seguito per l'assegno divorzile).

In questo contesto, altamente conflittuale tra le parti che ha dato origine ad innumerevoli contenziosi reciproci di cognizione ed esecutivi, anche incrociati e simmetrici, risulta ormai provato e certo che, subito prima dell'insaturazione della procedura di separazione ed in vista di questa, la si sia appropriata di ingenti disponibilità liquide di cui era titolare il po per oltre 400.000 euro, trasferendole su conti a lei riferibili e quindi investendole a proprio nome, così sottraendole al

Su tale presupposto il po ha inteso sostanzialmente imputare il proprio ingente credito restitutorio vantato verso la po per tale appropriazione (che ha trovato in sede giudiziale effettivo riscontro e titolo) in compensazione del credito periodico di costei per l'assegno di separazione stabilito giudizialmente a suo favore.

E' indubbio che tale comportamento non possa esimere da responsabilità rispetto all'inottemperanza dell'ordine giudiziale fissato con il provvedimento in sede di separazione coniugale, ma ciò solo con riferimento alla quota di natura indisponibile che eventualmente - compone tale assegno, ovvero per la sola quota di esso avente natura alimentare, potendo invece la residua parte di assegno funzionale al più ampio mantenimento - essere oggetto di compensazione con controcredito.

Nella fattispecie il provvedimento di separazione, che fissava in euro 3.000 l'ammontare dell'assegno di mantenimento, non aveva individuato la quota riferibile alla prestazione dovuta per ragioni di natura alimentare, cosa che avveniva solo il 16.12.20 con successivo provvedimento presidenziale nell'imminenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (intervenuta pochi giorni dopo, nel gennaio 2021).

Tenuto conto del fatto che la po aveva acquisito la disponibilità di ingenti somme liquide appartenenti al po, solo in parte vincolate dai sequestri giudiziari ottenuti da questo,

e del fatto che comunque la stessa disponeva di possibilità lavorative, tenuto conto del breve periodo di tempo interessato dalla vicenda omissiva e dei versamenti parziali comunque eseguiti in termini non irrilevanti dal _____ in assenza fino a tale momento di una indicazione o determinazione giudiziale della sussistenza ed entità di una obbligazione di natura alimentare verso la _____ in tale complesso ed equivoco contesto relazionale e giuridico il poteva ragionevolmente ritenere di non dover pagare nulla, risultando egli creditore di ben maggiori somme verso la _____, e di poter compensare l'intero assegno di separazione dovuto alla po valutando la condizione di essa come tale da non richiedere intervento di natura alimentare. In ciò si deve richiamare quanto analiticamente esposto, argomentato e disposto dal Tribunale civile di Padova con la sentenza n. _____/22 del 8.8.22 emessa proprio nel contenzioso tra le odierne parti in relazione alla controversa compensazione dei rispettivi crediti tra _____ e _____.

La precisazione giudiziale della quota alimentare componente l'assegno di separazione oggetto della presente contestazione penale, intervenuta a ridosso della sua sostituzione con l'assegno divorzile (la cui sorte risulta allo stato del tutto negativa per la _____, essendo stato revocato ex tunc nel giudizio di appello), da un lato non esclude una precedente ragionevole rappresentazione soggettiva da parte del _____ di poter attuare la integrale compensazione, dall'altro lascia residuare una successiva omissione temporale di minima entità, tale anche essa – nel complessivo contesto sopra indicato – da potersi ascrivere ad una errata rappresentazione soggettiva che esclude la sussistenza di prova certa e sufficiente dell'elemento soggettivo del reato.

In definitiva può concludersi nel caso in esame per una non ascrivibilità a dolo in capo al _____ dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento rispetto al mero dato della violazione dei termini formali previsti dal provvedimento giudiziale, laddove comunque vi è stato sostanziale e significativo trasferimento economico dal _____ alla _____ rispetto a condotte della po ed a connotazioni materiali, processuali e giudiziarie della complessiva vicenda non sufficientemente chiare ed univoche.

In questo complessivo quadro probatorio, caratterizzato da genericità e non univocità degli elementi acquisiti in atti, risulta insufficiente la prova a carico dell'odierno imputato in relazione all'elemento soggettivo, con conseguente assoluzione del _____ dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

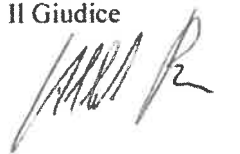
P. Q. M.

visto l'art. 530 cpv cpp

assolve _____ dal reato ascritto il _____ perché il fatto non costituisce reato.

Pordenone, 22 marzo 2023

Il Giudice



TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il _____ 03 APR. 2023



Funzionario Giudiziario
dott.ssa Sandra Pasquali